



# DECRETO ATTUATIVO MEDIAZIONE


[Dm n. 150 del 24/10/2023](#)

in vigore dal 15/11/2023

## PRIMO INCONTRO E TARIFFE

**Avvocato Giovanni Guidetti**

Responsabile dell'Organismo



# I COSTI DEL PRIMO INCONTRO E LE NUOVE TARIFFE



All'eliminazione del primo incontro «filtro» (riforma Cartabia dal 30/6/2023) corrisponde inevitabilmente un differente schema sull'applicazione delle indennità di mediazione che, come noto, in precedenza scattavano **solo in caso di «apertura»** della mediazione (inizio della mediazione).

Il primo incontro era sostanzialmente **gratuito**, fatte salve le spese di avvio (€ 40 o € 80 oltre iva a seconda del valore della controversia).



Il dm 150/2023 è intervenuto come di seguito indicato:

Definizioni:

**Indennità** = spese di avvio + spese di mediazione

**Spese vive** = esborsi dell'organismo per le convocazioni, per le firme digitali, per il rilascio di copie



## Costi per l'attivazione e per il primo incontro

Oltre alle spese di avvio, per l'attivazione ed il primo incontro sono ora dovute le spese di mediazione come indicate nella tabella riassuntiva di cui alla slide successiva, calibrate su tre scaglioni di valore



## OBBLIGATORIA

(condizione di procedibilità)

Valore controversia	Spese avvio	Spese di mediazione primo incontro	TOTALE
Sino a 1.000,00 €	32	48 e per cause valore indeterminabile basso	80
Da 1.001,00 a 50.000,00 €	60	96 e per cause valore indeterminabile medio	156
Oltre 50.000,00 €	88 e per liti valore indeterminato	136 e per cause valore indeterminabile alto	224

**oltre iva**



## Volontaria

Valore controversia	Spese avvio	Spese di mediazione primo incontro	TOTALE
Sino a 1.000,00 €	40	60 e per cause valore indeterminabile basso	100
Da 1.001,00 a 50.000,00 €	75	120 e per cause valore indeterminabile medio	195
Oltre 50.000,00 €	110 e per liti valore indeterminato	170 e per cause valore indeterminabile alto	280

**oltre iva**



In buona sostanza al momento del deposito della domanda di mediazione, per il primo incontro la parte istante dovrà corrispondere oltre alle **spese di avvio** anche le **spese di mediazione** (di primo incontro) che, come detto sopra, insieme costituiscono **indennità di mediazione**.

Se richieste saranno dovute anche le spese vive documentate.

Lo stesso dovrà fare la **parte chiamata** in mediazione per aderire



## Scenari al primo incontro e a quelli successivi (eventuali) applicazione delle tariffe

<b>a</b>	<b>Mancata partecipazione</b>
<b>b</b>	<b>Esito negativo</b> primo incontro (mancato accordo)
<b>c</b>	<b>Esito positivo</b> primo incontro (accordo al primo incontro)
<b>d</b>	<b>Esito negativo</b> a seguito di incontri successivi al primo
<b>e</b>	<b>Esito positivo</b> a seguito di incontri successivi al primo



## a) Mancata partecipazione della parte chiamata

In questo caso verrà redatto verbale negativo.

**Nessun altro importo è dovuto** rispetto a quanto corrisposto in fase di attivazione come sopra indicato



## b) Esito negativo primo incontro (mancato accordo)

Caso in cui la parte chiamata ha aderito alla mediazione ma **al primo incontro (quindi senza rinvio ad altro incontro)** non è stato raggiunto un accordo.

**Nessun altro importo** è dovuto rispetto a quanto corrisposto in fase di attivazione come sopra indicato



## c) Esito positivo primo incontro (accordo al primo incontro)

Caso in cui la parte chiamata ha aderito alla mediazione e **al primo incontro** (quindi senza rinvio ad altro incontro) è stato **raggiunto un accordo**.

Sono dovute le **ulteriori spese di mediazione** in base alla tariffa adottata da ciascun organismo, **detratte** le spese di mediazione versate per il primo incontro ([vai alla slide](#)), oltre ad una maggiorazione pari al **10%**.



## d) Esito negativo a seguito di incontri successivi al primo

Caso in cui la parte chiamata ha aderito alla mediazione e al primo incontro le parti hanno deciso di rinviare ad un altro incontro **ma non è poi stato raggiunto un accordo.**

Sono dovute le **ulteriori spese di mediazione** in base alla tariffa adottata da ciascun organismo, detratte le spese di mediazione versate per il primo incontro ([vai alla slide](#)).



## d) Esito positivo a seguito di incontri successivi al primo

Caso in cui la parte chiamata ha aderito alla mediazione e al primo incontro le parti hanno deciso di rinviare ad un altro incontro **ed è stato raggiunto un accordo.**

Sono dovute **le ulteriori spese di mediazione** in base alla tariffa adottata da ciascun organismo, detratte le spese di mediazione versate per il primo incontro ([slide 14](#)), oltre ad una maggiorazione pari al **25%**.



## TABELLA MINISTERIALE OBBLIGATORIA

(condizione di procedibilità)

Valore da	a	min	max
0,00 €	1.000,00 €	64,00 €	128,00 €
1.001,00 €	5.000,00 €	128,00 €	232,00 €
5.001,00 €	10.000,00 €	232,00 €	352,00 €
10.001,00 €	25.000,00 €	352,00 €	576,00 €
25.001,00 €	50.000,00 €	576,00 €	960,00 €
50.001,00 €	150.000,00 €	960,00 €	1.200,00 €
150.001,00 €	250.000,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €
250.001,00 €	500.000,00 €	2.000,00 €	3.120,00 €
500.001,00 €	1.500.000,00 €	3.120,00 €	3.680,00 €
1.500.001,00 €	2.500.000,00 €	3.680,00 €	5.200,00 €
2.500.001,00 €	5.000.000,00 €	5.200,00 €	8.000,00 €
indeterminabile		960,00 €	1.200,00 €

**oltre iva**



## TABELLA MINISTERIALE VOLONTARIA

Valore da	a	min	max
0,00 €	1.000,00 €	80,00 €	160,00 €
1.001,00 €	5.000,00 €	160,00 €	290,00 €
5.001,00 €	10.000,00 €	290,00 €	440,00 €
10.001,00 €	25.000,00 €	440,00 €	720,00 €
25.001,00 €	50.000,00 €	720,00 €	1.200,00 €
50.001,00 €	150.000,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €
150.001,00 €	250.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €
250.001,00 €	500.000,00 €	2.500,00 €	3.900,00 €
500.001,00 €	1.500.000,00 €	3.900,00 €	4.600,00 €
1.500.001,00 €	2.500.000,00 €	4.600,00 €	6.500,00 €
2.500.001,00 €	5.000.000,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €
indeterminabile		1.200,00 €	1.500,00 €

**oltre iva**



## Ricapitolando

Le indennità di mediazione comprendono:

**1) spese di avvio**

**2) Spese di mediazione specifiche per il primo incontro**

(da detrarre da quelle di cui al punto 3)

**3) Spese di mediazione con tabelle da applicarsi:**

- a) in caso di esito positivo al primo incontro + aumento del 10%
- b) In caso di prosecuzione oltre il primo incontro, anche se l'esito è negativo
- c) In caso di prosecuzione oltre il primo incontro con esito positivo + aumento del 25%



## Le nuove tabelle sulle spese di mediazione

Al netto di quelle previste per il primo incontro (avvio della procedura) che sono inderogabili e non modificabili, le tabelle sono di due tipi:

- a) Tabelle degli organismi pubblici come allegato A al dm 150/2023
- b) Tabelle degli organismi privati ma approvate dal Ministero

Con l'entrata in vigore del decreto, poiché l'approvazione delle tariffe degli organismi privati non potrà che avvenire in un momento successivo, troveranno applicazione per tutti gli organismi le tabelle previste per gli organismi pubblici di cui all'allegato A del dm 150/2023

# IL CREDITO DI IMPOSTA

---

## 1) Sulle indennità di mediazione.

Alle **parti** è riconosciuto il seguente credito di imposta:

- a) Fino a **max 600** euro in caso di **esito positivo**
- b) Fino a **max 300** euro in caso di **esito negativo**

## 2) Sulle spese legali

In caso di **mediazione obbligatoria**, sulle **spese legali** corrisposte dalla parte all'avvocato per l'assistenza in mediazione è riconosciuto il seguente credito di imposta:

- a) Fino a max 600 euro in caso di esito positivo
- b) Fino a max 300 euro in caso di esito negativo

### Limiti per i crediti di imposta di cui ai punti 1 e 2

Persone **fisiche**: massimo di euro 600 per procedura e complessivo massimo annuo di euro 2.400

Persone **giuridiche**: complessivo annuo massimo di euro 24.000

## 2) Sul contributo unificato


Nel caso in cui il giudizio venga **estinto** a seguito dell'accordo in mediazione, alle parti è riconosciuto un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato e comunque fino alla concorrenza di euro **518,00**

Il decreto che determina tempi e modalità per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui sopra è stato pubblicato in data [1/8/2023 in GU 183 del 7/8/2023](#)

# MANCATA PARTECIPAZIONE SANZIONI

---

- Può costituire argomento di prova ex art. 116 cpc.
- Se condizione di procedibilità il giudice condanna (sempre, o dovrebbe) la parte che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma pari al **doppio del contributo unificato** dovuto nel giudizio (all'entrata del bilancio dello Stato).
- Può anche condannare la parte soccombente (che non ha partecipato) al pagamento all'altra, di una somma determinata in via equitativa in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione.



# InMedio

trovare una soluzione alle liti

**Avvocato Giovanni Guidetti**  
Responsabile dell'Organismo